



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTOSTRADE DELLO STATO S.p.A.

E

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE**

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il **Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** (di seguito indicato come Dipartimento), con sede legale in Roma, Piazza del Viminale, Codice fiscale 80219290584, rappresentato dal Capo Dipartimento, Prefetto Attilio Visconti

e

Autostrade dello Stato S.p.A. con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10 – 00185, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e C.F. 17628991006, capitale sociale, interamente versato, di euro 50.000.000,00, in persona del proprio Amministratore Delegato Avv. Vito Cozzoli giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 giugno 2024 ("**Autostrade dello Stato**" o "**AdS**");
nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- A.** Il Dipartimento, per il tramite del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come successivamente modificato e integrato, è la pubblica amministrazione a cui è affidato il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate da leggi e regolamenti, con competenze specifiche in materia di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile.
- B.** La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
- C.** La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della

protezione da radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.

- D.** Il Dipartimento, per il tramite del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
- E.** Il Dipartimento, per il tramite del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle materie di propria competenza porta avanti politiche di formazione che comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative è promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni.
- F.** L'ordinamento del Dipartimento consente la sottoscrizione di Accordi Quadro anche al fine precipuo di aumentare il livello formativo del proprio personale attraverso la collaborazione con altri soggetti nonché di potenziare con questi le attività istituzionali attraverso adeguate attività di studio e ricerca scientifica.
- G.** Autostrade dello Stato è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ("MIT"), costituita ai sensi dell'articolo 2-sexies e seguenti, del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156. La Società ha ad oggetto l'esercizio dell'attività di gestione e di costruzione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house* da parte del MIT.
- H.** nell'ambito della propria *mission*, in considerazione della strategicità della rete autostradale per il tessuto economico del Paese e coerentemente con gli indirizzi strategici del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autostrade dello Stato intende (i) contribuire al miglioramento dell'esperienza di viaggio degli utenti attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e un'infrastruttura sempre più moderna e sicura, anche attraverso lo sviluppo del sistema di gestione autostradale, garantendo elevati standard di sicurezza e di manutenzione, promuovendo la mobilità sostenibile e favorendo la crescita infrastrutturale del Paese; (ii) sviluppare tecnologie all'avanguardia e infrastrutture in grado di migliorare e massimizzare la sicurezza delle strade, dei ponti e delle gallerie e, al contempo, rendere la rete autostradale più efficiente e sostenibile, promuovendo iniziative virtuose volte a ridurre l'impatto ambientale e favorire lo sviluppo armonioso con il territorio;
- I.** in tale contesto, per quanto di rispettiva competenza e conformemente agli scopi istituzionali, le Parti intendono rendersi disponibili a collaborare nello svolgimento di una serie di attività in un quadro unitario e interattivo per offrire agli utenti una infrastruttura sicura e resiliente, integrando le qualità strutturali con presidi specializzati di controllo e assistenza, tempestiva.

CONSIDERATO

Che, data la natura delle attività svolte dalle Parti, possono coinvolgere personale delle rispettive organizzazioni in scenari di emergenza e di soccorso.

DATO ATTO

Che le Premesse e l'Allegato formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Sviluppo della collaborazione

Il Dipartimento e Autostrade dello Stato, con il presente Protocollo, intendono avviare una collaborazione per garantire l'efficacia delle operazioni di soccorso nonché, la sicurezza degli utenti e degli operatori impiegati negli interventi per situazioni di emergenza, **nell'ambito delle rispettive competenze**, che si dovessero verificare nelle tratte autostradali in gestione ad Autostrade dello Stato, anche attraverso le sue società partecipate. A tal fine, le Parti intendono promuovere la formazione degli operatori incaricati della gestione delle emergenze, nonché il potenziamento delle dotazioni specialistiche dedicate **a beneficio della sicurezza stradale dei cittadini**.

Il presente Protocollo basa i suoi principi operativi su tre valori fondanti: la sicurezza, la condivisione dei dati e l'innovazione tecnologica.

Sono state, pertanto, individuate le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:

- A. Redazione ed ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni tra le Parti, nell'ambito delle pianificazioni di emergenza previste dalla legge, per migliorare la gestione delle attività di competenza di interesse comune, sia in condizioni ordinarie che di emergenza.
- B. Elaborazione di moduli di formazione, anche congiunta, e di esercitazioni per incrementare la consapevolezza dei rischi associati alle attività e la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento.
- C. Facilitazione del raccordo tra Autostrade dello Stato e le articolazioni territoriali del Dipartimento, al fine di favorire la cooperazione, la conoscenza del territorio e degli scenari di intervento, la pianificazione della sicurezza, la prevenzione degli incendi e agevolare la gestione delle emergenze ed il loro superamento anche attraverso l'uso di risorse logistiche e strumentali messe a disposizione del CNVVF da Autostrade dello Stato.
- D. Coordinamento dei flussi informativi, anche nell'ambito del sistema di Protezione Civile nazionale, nel caso in cui l'emergenza sia tale da prevedere il coinvolgimento del Dipartimento, e divulgazione delle buone pratiche messe in atto dalle parti.
- E. Autostrade dello Stato s'impegna a garantire ogni utile informazione anche in funzione dell'analisi di scenari di rischio e possibili impatti in caso di grave interruzione della infrastruttura a causa di calamità naturali o di origine antropica.

Al fine di migliorare ulteriormente i livelli di assistenza agli utenti in condizioni di particolare criticità, Autostrade dello Stato s'impegna ad avvalersi anche dell'impiego di personale di cui agli artt. 8 e seguenti del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

F. Sviluppo condiviso di progetti pilota ad alto contenuto tecnologico, anche presso le Società partecipate da Autostrade dello Stato, volti ad implementare l'adozione di piattaforme tecnologicamente avanzate che supportino le attività di soccorso anche mediante l'utilizzo di droni aerei e/o robot a comando remoto e l'utilizzo di sistemi di sensoristica e algoritmi di Intelligenza Artificiale per l'acquisizione e la gestione dei dati.

Per l'organizzazione di tali progetti, si rimanda a specifici accordi discendenti.

Articolo 2

Gruppo di lavoro

Il Dipartimento e Autostrade dello Stato concordano inoltre di istituire un Gruppo di lavoro congiunto paritetico comprendente tutte le aree di comune interesse, con il compito di definire le attività conseguenti. Ogni Parte individuerà un referente che guiderà il Gruppo nella programmazione delle attività congiunte.

Le prioritarie aree di lavoro comune, oltre alle predette attività di formazione, comprenderanno, fra le altre, lo sviluppo delle attività per la pianificazione della gestione delle emergenze lungo la rete autostradale. In tal senso il CNVVF e Autostrade possono individuare d'intesa anche in prossimità della rete autostradale, ovvero su idonee aree messe a disposizione da Autostrade dello Stato, possibili sedi VVF esistenti o nuove da realizzare o potenziare con il contributo di Autostrade dello Stato.

È fatta salva la facoltà delle Parti di ampliare la partecipazione del personale delle rispettive organizzazioni alle riunioni e alle attività del Gruppo di lavoro, in relazione alle tematiche da trattare al fine di fornire il più ampio apporto specialistico delle rispettive strutture.

Per ogni ulteriore aspetto operativo che possa caratterizzare in maniera differente i diversi ambiti di Autostrade dello Stato in riferimento alle attività in collaborazione con il Dipartimento, si rimanda ad eventuali tavoli tecnici ed accordi specifici che potranno essere organizzati successivamente alla sottoscrizione del Protocollo.

Articolo 3

Promozione del Protocollo a livello territoriale

Le Parti si impegnano a diffondere sul territorio nazionale i principi di collaborazione esplicitati all'interno del Protocollo e a fornire, altresì, il proprio contributo per promuovere l'adozione, di forme di collaborazione condivise per quanto possibile omogenee fra loro, e la divulgazione delle buone pratiche messe in atto dalle Parti.

Le Parti si impegnano anche a comunicare reciprocamente i riferimenti nazionali, regionali e provinciali delle rispettive organizzazioni.

Articolo 4

Spese e costi

L'attuazione del Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Qualora, tuttavia, anche all'esito delle valutazioni dei Gruppi di lavoro, di comune accordo si ritenga necessario lo svolgimento di iniziative, attività od eventi che comportino oneri economici, anche a titolo di mero rimborso spese, le Parti potranno sottoscrivere specifici accordi per disciplinarne i relativi termini e condizioni, nel rispetto della normativa applicabile e dei rispettivi ordinamenti. Tali accordi, prima dell'avvio delle attività, dovranno essere approvati dal Dipartimento e sottoposti ai controlli preventivi di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile presso la sezione centrale di controllo della Corte dei conti, nonché presso l'Ufficio centrale del bilancio.

Articolo 5

Riservatezza

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- A. utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal Protocollo;
- B. restituire o distruggere i dati riservati al termine del Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- C. imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del Protocollo;
- D. adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un organo giudiziario o di altra autorità pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a ~~terze~~ informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- E. informare **appena legalmente possibile di ciò** per iscritto l'altra Parte;
- F. limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del Protocollo o, comunque, l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto dal presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Protocollo, si obbligano a mantenere l'assoluta riservatezza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Protocollo e per il periodo di 5 anni dalla scadenza contrattuale, fatto salvo quanto disciplinato nel presente articolo.

Le Parti concordano che Autostrade dello Stato potrà trasmettere le informazioni concernenti il presente Protocollo e le attività conseguenti a società controllanti, controllate, soggette a comune controllo e collegate, fermo restando che anche queste ultime saranno sottoposte a medesimi obblighi di riservatezza.

Articolo 6

Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

Articolo 7

Clausola etica

Il Dipartimento dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Autostrade dello Stato nel proprio Modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico e di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di anticorruzione, tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei propri dipendenti e quelli degli appaltatori, del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico-sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 8

Efficacia e Durata

Il presente Protocollo ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti possono in pieno accordo decidere di modificare per iscritto in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti del presente Protocollo.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 30 (trenta) giorni. Il recesso avrà effetto a far data dalla ricezione della relativa comunicazione.

La durata del Protocollo potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

Articolo 9

Referenti

Il Dipartimento e Autostrade dello Stato designano ciascuno un proprio referente delegato ai fini del coordinamento delle rispettive attività nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo.

Le Parti, tramite i referenti, procedono annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Articolo 10

Iniziative di Comunicazione

Ogni eventuale comunicazione a terzi dell'esistenza del Protocollo dovrà essere sempre preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, che ne definiranno congiuntamente i relativi termini e modalità.

Resta inteso che ciascuna Parte non potrà utilizzare, anche in forma abbreviata, il nome o il marchio dell'altra Parte, per motivi di promozione o per altri scopi, senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti reciprocamente nell'ambito del presente Protocollo saranno trattati dalle Parti in osservanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice Privacy, così come aggiornato da D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso.

Articolo 12

Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente entro 30 giorni dall'insorta questione tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Tutte le questioni aventi carattere generale relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo sono gestite dai referenti di cui all'art. 9.

Articolo 13

Oneri fiscali

Il presente accordo di collaborazione, sottoscritto digitalmente dalle parti in modalità di scrittura privata, è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 allegato parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, con eventuali spese di registrazione a carico di Autostrade dello Stato ai sensi dell'art. 16 bis del Regio Decreto 2440/1923 e dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 634/1972. L'imposta di bollo è posta a carico di Autostrade dello Stato così come previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.

Articolo 14

Disposizioni finali

Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

Il presente protocollo d'intesa è stato sottoscritto in forma autografa in data 4 giugno 2025 alla presenza del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Roma, data dell'ultima delle firme digitali.

**Per il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile**

Il Capo Dipartimento

Prefetto Attilio Visconti



ATTILIO VISCONTI
MINISTERO DELL'INTERNO
24.06.2025 10:19:46 UTC

Per Autostrade dello Stato S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

Firmato digitalmente da: Vito Cozzoli
Ruolo: AMMINISTRATORE DELEGATO
Organizzazione: AUTOSTRADE DELLO STATO
S.P.A./17628991006
Data: 01/07/2025 14:43:39

ALLEGATO

A - Procedure e flusso delle comunicazioni

Elaborare e aggiornare procedure condivise di attivazione reciproca e condivisione dei reciproci stati di allertamento e configurazione.

Predisporre ed aggiornare format per le comunicazioni tra sale operative, sia in attività ordinarie che nelle varie configurazioni di risposta in emergenza, di Autostrade dello Stato e del Dipartimento.

Condividere insieme i dati utili alla gestione delle singole emergenze come, ad esempio: criticità specifiche di impedimenti alla viabilità o situazioni di pericolo, risorse impiegate e disponibili, ecc.

Promuovere tavoli di lavoro con le rispettive strutture regionali per congiunte azioni di formazione, coordinamento e più in generale orientate alla gestione delle problematiche ricorrenti in fase di emergenza.

B - Condivisione soluzioni ottimali per gli interventi in emergenza

Individuare le modalità ricorrenti di intervento in aree colpite da eventi calamitosi e valutare l'impiego di risorse straordinarie in funzione della natura dell'intervento.

Condividere le disponibilità di mezzi, risorse e materiali necessari al tempestivo superamento della fase di crisi.

Condividere preliminarmente gli aspetti tecnici e operativi degli interventi che si svolgono in fase di emergenza, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e salvaguardia della vita umana.

Condividere caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nella risoluzione delle emergenze (gruppi elettrogeni, cavi, video-ispezione aerea, ecc.)

C - Operare in sinergia negli ambiti di antincendio boschivo

Condividere modalità operative e di messa in sicurezza degli elettrodotti per l'intervento di mezzi antincendio su scenari di antincendio boschivo.

Condividere modalità operative e di sicurezza per la richiesta di interruzione del traffico in aree interessate da azioni antincendio.

Resta inteso che le attività riferite ai punti A, B e C vengono svolte nell'ambito del coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile nei casi in cui la portata dell'evento di crisi/emergenza ne richieda il coinvolgimento.

D - Formazione - Attività esercitativa

Sviluppare specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati, congiuntamente, al personale di Autostrade dello Stato, individuate per competenza, e al personale del Dipartimento che operano nella gestione delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di rischio, garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento, sviluppare una capacità di risposta sinergica, rinforzare la sicurezza degli operatori.

Assicurare il reciproco scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune i cui programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Dipartimento nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

Predisporre un programma degli interventi formativi di comune interesse, di esercitazioni con simulazione di un evento rilevante in galleria, con il coinvolgimento delle strutture centrali ed alcune strutture territoriali e analizzare congiuntamente gli esiti di tali esercitazioni per definire strategie di miglioramento.

Promuovere la partecipazione alle esercitazioni di interesse comune promosse anche da enti terzi, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenze nelle gallerie stradali. Autostrade dello Stato può suggerire la partecipazione di altre Imprese nonché delle associazioni industriali di settore.

L'attività formativa ed esercitativa potrà essere promossa ed effettuata anche all'interno di progetti internazionali o di altre iniziative di formazione o di ricerca applicata.

E - Divulgazione/Promozione dell'accordo a livello territoriale

Illustrare finalità e contenuti della presente convenzione anche ad altri Enti (Protezione Civile regionale, Prefettura, Provincia, Comune, ...), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

Promuovere la collaborazione tra le direzioni regionali VVF e le strutture organizzative aziendali anche attraverso incontri territoriali.

Promuovere iniziative utili a garantire lo scambio informativo e procedurale per favorire il raccordo e l'omogeneizzazione tra la pianificazione di emergenza di Autostrade dello Stato e la pianificazione dei territori interessati.

F - Comunicazione - Informazione

L'ufficio competente di Autostrade dello Stato e l'ufficio stampa del Dipartimento, nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro, e più in generale delle attività che vedono congiuntamente la partecipazione delle parti, coordineranno il flusso delle informazioni.

G - Attività di prevenzione

Condividere e promuovere la definizione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione del traffico per emergenze di varia natura.

Individuare aree di rischio e concordare azioni preventive da inserirsi all'interno dei programmi di formazione congiunta, con particolare riferimento alla gestione del rischio di incendio in galleria.

Condividere e promuovere la definizione di scenari in risposta alle emergenze legate ai differenti scenari di rischio

tramite specifiche occasioni di approfondimento, formazione ed addestramento rivolte ad ampliare vicendevolmente le conoscenze e la consapevolezza sulle tematiche di interesse comune.

Condividere e promuovere la definizione di linee guida da attuare per la prevenzione dei rischi legati agli impianti elettrici con stazioni di ricarica e veicoli elettrici ad esse collegati.

Individuare e condividere opportunità di innovazione in termini di efficienza energetica e sicurezza nell'ambito delle attività svolte dal Dipartimento.